



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

INFORMATIVA AMBIENTALE dicembre 2016

Normativa

Deliberazione 3 novembre 2016, n. 5 - "Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5".

Il Comitato nazionale ha stabilito la dotazione minima di veicoli e di personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, anche in forma semplificata, per lo svolgimento delle attività di spazzamento meccanizzato, e per i singoli e specifici servizi individuati nelle sottocategorie della categoria 1; ha inoltre definito la dotazione di veicoli e di personale per l'iscrizione nelle categorie 4 e 5.

La Delibera entra in vigore il primo febbraio 2017 (vedi).

Circolare n. 1201 del 12 dicembre 2016 - "Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i consorzi nelle categorie 9 e 10".

I consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta possono iscriversi nelle categorie 9 e 10 dimostrando la disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati. (vedi)

Giurisprudenza

Sulla definizione di rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), D.lgs. 152/2006 e sul termine "disfarsi"

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 16 novembre 2016, n. 48316

"È rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi". L'interpretazione corretta è quella estensiva nel rispetto delle indicazioni giunte dalla Corte di Giustizia Ue, risulta quindi "inaccettabile" qualsiasi valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti. (vedi)

Quesiti in materia di gestione di rifiuti

È legale il recupero di rifiuti inerti o macerie prodotti dall'attività edile nello stesso o altro cantiere?

I rifiuti da demolizione, per essere riutilizzati, devono essere trattati in appositi impianti di frantumazione e selezione. La possibilità di ottenere materie prime seconde da questi rifiuti è prevista da un'apposita norma tecnica, il D.M. 05/02/1998. (vedi)

Normativa

Deliberazione 3 novembre 2016, n. 5 - "Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5".

Con la [Delibera n. 5 del 3 novembre 2016](#) il Comitato Nazionale ha stabilito la dotazione minima di veicoli e di personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, anche in forma semplificata, nonché per lo svolgimento delle attività di spazzamento meccanizzato, e per i singoli e specifici servizi individuati nelle sottocategorie della categoria 1; è inoltre definita la dotazione di veicoli e di personale per l'iscrizione nelle categorie 4 e 5. La Delibera si compone di 3 articoli e 5 allegati.

La Delibera abroga le Deliberazioni n. 1 del 30 gennaio 2003 (Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5), n. 3 del 14 marzo 2012 (Dimostrazione della capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5) e n. 6 del 12 dicembre 2012 (Modifiche alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).

L'allegato A definisce la dotazione minima di veicoli e di personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani mentre l'allegato B è relativo all'iscrizione nella medesima categoria in forma semplificata ai sensi dell'articolo 16, c.1, lettera a) del D.M. 120/2014.

Gli allegati C e D stabiliscono, rispettivamente, la dotazione minima di veicoli e di personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di spazzamento meccanizzato e per lo svolgimento esclusivo di singoli e specifici servizi nell'ambito della stessa categoria.

L'articolo 1 stabilisce in maniera dettagliata nei commi da 5 a 7 i criteri che regolano l'iscrizione nelle diverse sottocategorie della 1, con riferimento ad una specifica attività e alle classi dimensionali delle stesse.

La dotazione minima di veicoli e personale per l'iscrizione nelle categorie 4 e 5 è determinata secondo i criteri stabiliti nell'allegato E.

Tra le novità della Delibera in esame si segnala l'accorpamento delle sottocategorie della 1 (come da Allegato A della Delibera 1/2003) relative all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata R.U. e di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti urbani conferite in uno stesso contenitore (cosiddetta raccolta multimateriale di R.U.) nella sottocategoria "raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale", di cui alla tabella D1 dell'allegato D della Delibera qui analizzata.

Si segnala altresì, l'introduzione delle sottocategorie di:

- raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali (tabella D3 dell'allegato D);
- raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade (tabella D6 dell'allegato D);
- raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (tabella D7 dell'allegato D).

Ai sensi dell'articolo 2 il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di novemila euro per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo; tale requisito è dimostrato mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito secondo lo schema contenuto nell'allegato F della stessa Delibera. Per le imprese che hanno dimostrato il requisito della capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, tale requisito è comprovato mediante attestazione dell'iscrizione a tale Albo.

La Delibera entra in vigore il primo febbraio 2017. Le iscrizioni effettuate fino a tale momento nelle categorie 1, 4 e 5 rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza e per le domande di iscrizione presentate fino a tale data e non ancora istruite e deliberate si applicano le previgenti disposizioni.

Circolare n. 1201 del 12 dicembre 2016 "Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i consorzi nelle categorie 9 e 10".

Con la [Circolare](#) il Comitato ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per i consorzi che svolgano attività imprenditoriale diretta di iscriversi nelle categorie 9 e 10 a seguito della richiesta inoltrata da alcune Sezioni regionali.

In particolare le Sezioni chiedevano se fosse possibile l'iscrizione per tali consorzi, i quali, come previsto per analoghi consorzi di imprese di trasporto dei rifiuti contemplati dalla [Circolare n. 5130/1999](#) potrebbero dimostrare il requisito di idoneità tecnica di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del D.M. 120/2014, mediante la disponibilità esclusiva delle previste attrezzature di proprietà dei consorziati.

Il Comitato nazionale ritiene che i consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta possano iscriversi nelle categorie 9 e 10 dimostrando la disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati. A tal fine dette attrezzature sono cedute al consorzio con contratto di locazione ai sensi della [Delibera n. 2 del 28 luglio 2006](#). Resta ferma la dimostrazione in capo al consorzio degli altri requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

Giurisprudenza

Sulla definizione di rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), D.lgs. 152/2006 e sul termine "disfarsi"

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 16 novembre 2016, n. 48316

La Suprema Corte torna sulla definizione di rifiuto stabilita dal [D.lgs. 152/2006](#) (articolo 183) ribadendo che: "è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi".

L'interpretazione corretta è quella estensiva nel rispetto delle indicazioni giunte dalla Corte di Giustizia Ue, risulta quindi "inaccettabile" qualsiasi valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti. Confermata quindi la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Palermo a un soggetto che aveva realizzato, senza alcuna autorizzazione, una discarica di rifiuti speciali non pericolosi di vario genere (terre da scavo, RAEE, rottami ferrosi, giornali, veicoli fuori uso, copertoni e altro). La eterogeneità dei materiali rinvenuti sull'area, le modalità di detenzione degli stessi e la circostanza che l'originario detentore se ne fosse disfatto, infatti, escludono qualsiasi rilevanza al fatto che gli stessi materiali fossero in parte riutilizzabili, poiché tale evenienza non esclude comunque la loro natura di rifiuto.

In particolare occorre rilevare, a tale proposito, che, secondo la definizione datane nel D.lgs. n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera a), nell'attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Tale definizione rispecchia quella contenuta nella direttiva comunitaria di riferimento ed è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla previgente disciplina (D.lgs. n. 22 del 1997 e, ancor prima, D.P.R. n. 915 del 1982).

È altrettanto noto che la corretta individuazione del significato del termine "disfarsi" ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (Corte Giustizia 11 novembre 2004); di interpretare il verbo "disfarsi" considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti; di assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18 aprile 2002).

Prescindendo dall'esaminare le diverse — note — posizioni, può qui rilevarsi come sia assolutamente certo che, secondo i principi generali ormai consolidati, debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale.

È evidente che, nel caso di specie, la eterogeneità dei materiali e le condizioni in cui venivano detenuti evidenziano la loro natura di rifiuto nonché la circostanza che l'originario detentore se ne era disfatto e, dunque, non rileva che detti materiali fossero, almeno in parte, suscettibili di riutilizzazione economica, poiché tale evenienza non esclude comunque la loro natura di rifiuto. Va peraltro rilevato che la Corte territoriale, ad ulteriore conferma della natura di rifiuto dei materiali depositati, ha posto in evidenza come lo stesso imputato avesse richiesto, nel corso delle indagini preliminari, il temporaneo dissequestro dell'area per procedere alla bonifica, poi solo in parte effettuata.

[torna su](#) ↑

Quesiti in materia di gestione di rifiuti

È legale il recupero di rifiuti inerti o macerie prodotti dall'attività edile nello stesso o altro cantiere?

È tassativamente vietato l'utilizzo tal quale delle macerie derivanti da costruzioni e demolizioni.

I rifiuti da demolizione, per essere riutilizzati, devono essere trattati in appositi impianti di frantumazione e selezione.

La possibilità di ottenere materie prime seconde da questi rifiuti è prevista da un'apposita norma tecnica, il [D.M. 05/02/1998](#), attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.

L'Attività di recupero si distingue nelle seguenti attività:

- a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, allegato 3 del Decreto [R5];
- b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del Decreto) [R10];
- c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del Decreto) [R5].

Albo Telematico

A partire dal 1 gennaio 2015, la presentazione delle pratiche all'Albo Nazionale Gestori Ambientali avviene unicamente con modalità telematica utilizzando Agest Telematico. Il programma è accessibile dal [sito](#) ufficiale dell'Albo

[torna su](#) ↑